

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19979 Anno 2026
Presidente: GRASSO GIUSEPPE
Relatore: TRAPUZZANO CESARE
Data pubblicazione: 15/06/2026

R.G.N. 9458/25

C.C. 10/6/2026

Appalto –
Pagamento
corrispettivo –
Recesso – Multa
penitenziale

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9458/2025) proposto da:

Edil PRISMA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Zambusi;

- ricorrente -

contro

LUCCHETTA Gaetano, in qualità di socio unico e successore *ex lege* della cancellata Europa Service S.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Cornolò e Antonio Palazzo;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1920/2024, pubblicata il 5 novembre 2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

vista l'istanza di decisione tempestivamente spiegata dalla ricorrente all'esito della proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-*bis* c.p.c.;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto ingiuntivo n. 1562/2021 del 25 giugno 2021, il Tribunale di Padova intimava il pagamento – a carico della Edil Prisma S.r.l. e a favore della Europa Service S.r.l. in liquidazione – della somma di euro 57.350,00, oltre interessi di mora, a titolo di saldo (per un importo originario di euro 60.000,00) del corrispettivo spettante in ordine ad un contratto di appalto concluso tra le parti e debitamente eseguito in Legnano Sabbiadoro, come da scrittura di riconoscimento del debito del 30 gennaio 2014, nonché a titolo di "penale" (dell'importo complessivo originario di euro 40.000,00) per l'intervenuto recesso da altro contratto di subappalto del 24 aprile 2010 da eseguire in Piazzola sul Brenta (che non aveva avuto neanche un principio di esecuzione), come da scrittura di riconoscimento del debito del 20 gennaio 2013 (con "recessione" dal contratto), detratte le somme successivamente corrisposte di euro 21.000,00 e di euro 21.650,00 (come da decreto ingiuntivo n. 373/2020).

Con atto di citazione notificato il 9 settembre 2021, la Edil Prisma S.r.l. spiegava opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio, contestando: - l'illegittimo frazionamento del credito, per avere controparte già richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 373/2020, che non era stato

opposto, per la stessa causale; - la non debenza della penale; - l'incompetenza del giudice ordinario, essendo stata pattuita una clausola arbitrale; - la mancanza di prova del debito; con la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio l'Europa Service S.r.l. in liquidazione, la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 333/2023, depositata il 21 febbraio 2023, rigettava l'opposizione proposta dalla Edil Prisma contro il decreto ingiuntivo emarginato.

2.- Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2023, la Edil Prisma S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l'indebito frazionamento del credito a cura di Europa Service, il che avrebbe reso improponibile l'azione monitoria, come eccepito dall'opponente; 2) l'avvenuto saldo della fattura n. 2 del 30 luglio 2010, come era stato chiesto di provare, benché le istanze istruttorie avanzate fossero state disattese dal Tribunale; 3) il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, a fronte della clausola arbitrale contenuta nel contratto di subappalto, stante che l'importo di euro 40.000,00, di cui alla scrittura del 20 gennaio 2013, traeva origine dalla penale contrattuale; 4) l'inapplicabilità della penale prevista dall'art. 6 del contratto di subappalto e, comunque, la sua nullità, cui non era seguito alcun riconoscimento di debito con la scrittura del 20 gennaio 2013; 5) il divieto di cumulo tra la penale e la prestazione principale, a fronte di un credito non provato; 6) la spettanza a controparte dell'onere di dimostrare le proprie pretese creditorie; 7) l'errata liquidazione delle spese processuali.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Europa Service S.r.l. in liquidazione, la quale instava per il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della pronuncia appellata.

Nel corso del giudizio d'appello si costituiva Gaetano Lucchetta, quale socio unico e successore *ex lege* della cancellata Europa Service S.r.l. in liquidazione, il quale insisteva nelle conclusioni già rassegnate.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: *a)* che, a fronte del ricevimento di un assegno bancario emesso il 31 luglio 2017, rimasto insoluto e protestato, la decisione della creditrice di agire immediatamente in giudizio in forza di tale titolo, per ottenerne il pagamento, non si configurava come abusiva; *b)* che, infatti, Edil Prisma (*recte* Europa Service) aveva un apprezzabile interesse ad ottenere l'ingiunzione di pagamento relativamente alla somma di denaro, la cui debenza era certa e incontestabile, a differenza della parte rimanente del debito, che era stata successivamente contestata, sicché la creditrice poteva confidare di ottenere, in tempi rapidi, un provvedimento che le consentisse l'iscrizione di ipoteca e, difatti, Europa Service (*recte* Edil Prisma) non aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020 e aveva pagato l'importo ingiunto; *c)* che, con la scrittura privata del 30 gennaio 2014, in relazione alla fattura n. 2/2010 di euro 144.000,00, Edil Prisma si era riconosciuta debitrice e si era impegnata a corrispondere a controparte l'importo di euro

60.000,00, previa emissione, da parte di Europa Service, di nota di credito per euro 31.000,00; *d*) che la Europa Service aveva riconosciuto, già con il ricorso per decreto ingiuntivo, il ricevimento di pagamenti per complessivi euro 21.000,00, importo superiore all'ammontare dei bonifici documentati da Edil Prisma e degli assegni bancari con data posteriore al 30 gennaio 2014, come prodotti in causa, con la conseguenza che la creditrice aveva tenuto conto dei pagamenti effettuati al momento del deposito del ricorso monitorio; *e*) che non vi era prova, e neppure una precisa allegazione, di ulteriori pagamenti effettuati dalla debitrice successivamente al riconoscimento di debito del 30 gennaio 2014; *f*) che le prove orali richieste dall'appellante erano inammissibili, poiché Francesco Proietto non era il legale rappresentante di Europa Service, sicché non poteva essergli deferito il richiesto interrogatorio formale, mentre i capitoli di prova testimoniale articolati erano generici e valutativi; *g*) che, in ogni caso, anche qualora Edil Prisma avesse eseguito lavori a favore di Francesco Proietto, indicato come amministratore di fatto della società creditrice, essa con ciò avrebbe comunque maturato un credito nei confronti del predetto, ma non avrebbe estinto il debito nei confronti di Europa Service, quale soggetto giuridico distinto, con l'effetto che non poteva operarsi una compensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi; *h*) che il contratto di subappalto del 24 aprile 2010 era stato risolto dalle parti (esattamente la subappaltante aveva receduto dal contratto e la subappaltatrice aveva accettato il recesso) e, proprio in occasione di tale scioglimento del vincolo contrattuale, Edil Prisma si era impegnata a corrispondere a Europa Service la

penale di euro 40.000,00, come da scrittura di riconoscimento del debito del 20 gennaio 2013, sicché la ricorrente aveva agito sulla base di tale riconoscimento e non sulla base del contratto ormai venuto meno per "recessione" non contestata dall'appellante, il che escludeva che la controversia competesse ad arbitri secondo la clausola del contratto; *i*) che le parti, con la scrittura del 20 gennaio 2013, avevano pattuito un corrispettivo per il recesso, conformemente a quanto era già stato precedentemente concordato nel contratto, il quale lasciava libera la subappaltante di recedere dal rapporto se non avesse ottenuto il finanziamento, a fronte del pagamento di una "caparra" penitenziale, sicché tale pattuizione non attribuiva alcuna "responsabilità oggettiva collegata all'avverarsi di un fatto totalmente estraneo ad essa", ma determinava il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso stipulato a favore della sola subappaltante, sottraendosi alle censure di nullità sollevate dall'appellante; *l*) che, dunque, la scrittura del 20 gennaio 2013 conteneva una promessa di pagamento, a fronte dello scioglimento del contratto di subappalto del 24 aprile 2010, che non aveva avuto neppure un inizio di esecuzione, in ordine all'edificazione di un immobile commerciale in Piazzola sul Brenta, commissionata dalla committente principale Camec S.n.c.; *m*) che il pagamento di euro 60.000,00 era stato, invece, promesso con la scrittura del 30 gennaio 2014, a saldo della fattura n. 2 del 30 luglio 2010, emessa nell'ambito di un diverso rapporto di appalto per le opere eseguite in un immobile sito in Lignano Sabbiadoro, che aveva avuto esecuzione, con la conseguenza che si trattava di due autonome promesse di pagamento contenute in due diverse scritture private e relative a

due distinti rapporti negoziali; *n*) che, se anche – nel 2013 – vi fosse stata una contestazione relativa alla contabilizzazione delle opere, con la scrittura del 30 gennaio 2014 Edil Prisma si era impegnata a saldare la fattura emarginata, previa nota di credito della controparte per euro 31.000,00, sicché la promessa di pagamento dispensava Europa Service dall'onere della prova del credito, mentre incombeva a Edil Prisma dimostrare che il debito non fosse esistente, prova che, nella specie, non era stata fornita e neppure allegata con un minimo di specificità, tenuto conto peraltro che, dopo la sottoscrizione della promessa di pagamento, Edil Prisma aveva provveduto a compiere pagamenti parziali in acconto sulla fattura suddetta.

3.– Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la Edil Prisma S.r.l.

Ha resistito, con controricorso, Gaetano Lucchetta, quale socio unico e successore *ex lege* della cancellata Europa Service S.r.l. in liquidazione.

4.– All'esito, è stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio depositata il 17 dicembre 2025, comunicata il 18 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Con istanza depositata il 16 gennaio 2026, la Edil Prisma S.r.l. ha chiesto la decisione della causa.

5.– In prossimità dell'adunanza camerale non partecipata fissata per il 10 giugno 2026, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte ed essere nominato relatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).

1.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché dell'art. 88 c.p.c. sul giusto processo, sulla solidarietà, sulla correttezza e buona fede contrattuale, sulla lealtà e probità processuale, per avere la Corte di merito escluso l'abusiva parcellizzazione del credito; ed ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., in ordine all'errata condanna alle spese di lite, in ragione dell'abusiva parcellizzazione del credito.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello negato l'abusiva parcellizzazione del credito con motivazione di fatto assente o apparente in ordine ad un asserito interesse all'esercizio dell'azione frazionata.

I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati.

Infatti, la sentenza impugnata ha argomentato – in ordine alla sussistenza dell'interesse alla proposizione di una separata

azione giudiziale per la soddisfazione del credito derivante dai titoli menzionati – facendo riferimento al ricevimento di un assegno bancario emesso il 31 luglio 2017 per l'importo di euro 21.650,00, rimasto insoluto e protestato, con la conseguente legittima decisione della creditrice di agire immediatamente in giudizio in forza di tale titolo per ottenerne il pagamento, sulla scorta della certezza e incontestabilità del credito relativo a siffatto importo parziale, al fine di ottenere un provvedimento monitorio che consentisse l'iscrizione ipotecaria (alla stregua della possibilità della concessione della provvisoria esecuzione *inaudita altera parte* ex art. 642, primo comma, c.p.c.), così come concretamente avvenuto, anche in ragione della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020 (e ciò a differenza della parte residua del credito, non supportata da un titolo cartolare e contestata).

Dunque, in forza della suddetta motivazione, ricorre un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, tale da giustificare l'azione giudiziale (monitoria) parziale separata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25480 del 31/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 337 del 13/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 07/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 17893 del 06/07/2018; Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017).

Peraltro, nella fattispecie, non sarebbe stata comunque possibile – *a posteriori* – l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa in tesi arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta

formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta (in ragione della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2020, fondato su documenti che consentivano l'esperimento dell'azione monitoria solo in ragione della porzione di credito azionata).

In conseguenza, il giudice, tenuto a decidere nel merito sulla domanda, non avrebbe potuto avere riguardo al comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore, o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, appunto in ragione della debita motivazione sull'esclusione dell'arbitrario frazionamento della domanda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24267 del 31/08/2025; Sez. U, Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. sulla c.d. clausola arbitrale, per avere la Corte territoriale escluso la "competenza" arbitrale con motivazione contraddittoria, apparente, assente; ed ancora, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 24, primo comma, Cost. e dell'art. 806 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e 1367 c.c., in ordine alla mancata applicazione della clausola arbitrale (di cui all'art. 13 del contratto di subappalto del 24 aprile 2010).

Il motivo è infondato.

Ora, con la citata scrittura del 20 gennaio 2013 (il cui contenuto è stato debitamente riportato nel corpo del ricorso di legittimità), le parti hanno dichiarato e concordato la "recessione" dal contratto di subappalto del 24 aprile 2010 per la realizzazione

di sottofondi, recinzioni, plinti di fondazione con collegamenti e sottoservizi, "con la persistente vigenza del solo art. 6 del contratto presupposto", attraverso il quale la Edil Prisma – subappaltante – riconosceva, in favore della Europa Service – subappaltatrice –, la "penale" stabilita pari ad euro 40.000,00, "prevista come recessione contrattuale", senza alcun richiamo alla clausola n. 13 del contratto di subappalto, la quale prevedeva che ogni controversia sul contratto sarebbe stata devoluta a tre arbitri che avrebbero giudicato con arbitrato irrituale.

Ne consegue che la Corte d'appello ha coerentemente escluso che la controversia ricadesse nella clausola compromissoria di cui al subappalto, in ragione della derivazione della causa direttamente dall'accordo di scioglimento del contratto, con il riconoscimento della somma dovuta di euro 40.000,00, senza alcun riferimento alla "competenza" arbitrale.

Orbene, la clausola compromissoria apposta ad un contratto è idonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, con il quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamare il contratto originario, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola *de qua*) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.

27707 del 02/10/2023; Sez. 1, Sentenza n. 26046 del 23/12/2010).

4.– Con il quarto motivo la ricorrente adduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1386, 1382, 1383, 1988 c.c. nonché degli artt. 115 e 116, 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte distrettuale qualificato la previsione di cui all'accordo del 20 gennaio 2013 come "caparra penitenziale", non prevista, invece, dal richiamato art. 6 del contratto di subappalto, che indicava semmai il riferimento ad una clausola penale, con l'insussistenza dell'asserito riconoscimento di debito e con l'invalidità/nullità della citata clausola penale, non essendo consentito il cumulo tra la richiesta della penale e la richiesta della prestazione principale, con il conseguente errore di percezione caduto sul contenuto oggettivo della prova e il travisamento del contenuto dei documenti in atti (in ordine alla contabilità del cantiere in Lignano Sabbiadoro del 2010 e alla scrittura privata 30 gennaio 2014) e con motivazione assente e apparante.

Il mezzo di critica è privo di fondamento.

Correttamente – con motivazione esauriente ed esente da vizi logici e giuridici e, dunque, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità – il previsto pagamento della somma di euro 40.000,00, all'esito del recesso, è stato qualificato come "caparra" (*recte* "multa") penitenziale ex art. 1373, terzo comma, c.c., ossia quale corrispettivo previsto per il recesso *ad nutum* convenzionalmente previsto, non integrando, a differenza della caparra confirmatoria e della clausola penale, un risarcimento del

danno per la mancata esecuzione (*recte* per l'inadempimento) del contratto (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3954 del 09/02/2023; Sez. 2, Sentenza n. 6558 del 18/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 6577 del 05/12/1988; Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 21/03/1980; Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 07/07/1972).

Di conseguenza, poiché il contratto di subappalto di opere – quale contratto “ad esecuzione prolungata”, ossia non di durata in senso tecnico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35403 del 01/12/2022) – non ha avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, primo comma, c.p.c., il recesso esercitato dal sub-committente, come recepito nella scrittura di “recessione” dal contratto del 20 gennaio 2013, con riconoscimento del relativo debito, legittimava il sub-assuntore a pretendere il corrispettivo (appunto riconosciuto) concordato per l'esercizio del recesso.

5.– Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 24 Cost. nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1988 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione dell'asserito pagamento della fattura n. 2 del 30 luglio 2010, con la sussistenza di un accordo di *datio in solutum* ovvero di compensazione volontaria di partite di dare/avere contrapposte, con l'erronea ed ingiusta omessa istruttoria sul punto nonché con motivazione parziale, apparente e insussistente.

La doglianza è infondata.

In ordine a detto aspetto, la Corte d'appello ha debitamente distinto le poste dovute sulla scorta di due diversi contratti e la loro differente causale: per un verso, l'adempimento (per euro 60.000,00) in ordine all'appalto regolarmente eseguito in Legnano Sabbiadoro, come da scrittura di riconoscimento del debito del 30 gennaio 2014; per altro verso, la multa penitenziale (per euro 40.000,00) per l'intervenuto recesso da altro contratto di subappalto del 24 aprile 2010 da eseguire in Piazzola sul Brenta (che non aveva avuto neanche un principio di esecuzione), come da scrittura di riconoscimento del debito del 20 gennaio 2013.

Correttamente la sentenza ha rilevato che il riconoscimento dei debiti "titolato", pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha determinato l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della *causa debendi*, comportante una semplice *relevatio ab onere probandi*, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di ricognizione (o trovarsi *in itinere* al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto

fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11332 del 15/05/2009).

In mancanza di tali ragioni inibitorie, sarebbe stato, dunque, onere dell'appaltante dimostrare l'inesistenza dei rapporti di appalto da cui derivavano le pretese riconosciute, onere in concreto non assolto.

Con l'effetto ulteriore che alcuna compensazione avrebbe potuto operare.

E ciò anche in ragione del riferimento al credito vantato verso un soggetto terzo (Francesco Proietto), il che avrebbe inibito l'estinzione per compensazione alla stregua dell'imputazione dei crediti a soggetti distinti.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché, all'esito dell'istanza di decisione, ai sensi dell'art. 380-*bis*, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, deve essere applicato l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 10 giugno 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso